



## **Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)**

Modifica del ...

*Avamprogetto del 11.03.2021*

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
visti gli articoli .....,  
ordina:*

I

L'ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2 lett. b e c, frasi introduttive*

<sup>2</sup> Nell'elenco dei rifiuti designa quali:

- b. altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di documentazione:
- c. altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di documentazione:

*Art. 4 cpv. 4*

4 Le aziende fornitrici di rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di documentazione devono richiedere un numero d'esercizio nel sistema di informazione e documentazione.

*Art. 6 rubrica, cpv. 1 e 2*

*Obbligo di documentazione*

<sup>1</sup> Per la consegna di rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di documentazione, le aziende fornitrici di rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo devono riportare le indicazioni richieste nel sistema di informazione e documentazione.

<sup>2</sup> Non è necessaria alcuna documentazione per i rifiuti speciali:

- a. consegnati in quantità fino a 50 kg, compreso il contenitore, per codice di rifiuto e quantità conferita (piccole quantità); per la consegna di rifiuti speciali legati al particolare tipo di attività dell'azienda fornitrice, questa deve

<sup>1</sup>RS 814.610

riportare entro 25 giorni lavorativi il proprio nome e il proprio indirizzo o il proprio numero d'esercizio (art. 4 cpv. 4) nel sistema di informazione e documentazione;

- b. destinati al deposito intermedio presso un'altra unità locale della stessa impresa se si tratta di prodotti che l'impresa fornisce nella vendita al minuto e riprende come rifiuti dalle economie domestiche;
- c. raccolti presso aziende fornitrici e avviati allo smaltimento su incarico del Cantone se si tratta di prodotti che le imprese forniscono nella vendita al minuto e riprendono come rifiuti dalle economie domestiche;
- d. destinati al deposito intermedio presso imprese che non necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 8.

*Art. 7 cpv. 1 lett. b, c e cpv. 2*

<sup>1</sup> Le aziende fornitrici devono apporre sugli imballaggi adibiti al trasporto di rifiuti speciali le seguenti indicazioni:

- b. il codice e la designazione dei rifiuti secondo l'elenco dei rifiuti;
- c. il numero generato dal sistema di informazione e documentazione per la consegna dei rifiuti in Svizzera.

<sup>2</sup> L'etichetta non è necessaria se i rifiuti speciali non devono essere documentati.

*Art. 9 Domanda d'autorizzazione*

<sup>1</sup> La domanda d'autorizzazione deve comprendere indicazioni:

- a. sui rifiuti che si prevede di ricevere ai fini dello smaltimento;
- b. sul controllo previsto al momento della ricezione dei rifiuti;
- c. sul tipo di smaltimento previsto;
- d. sugli impianti, le infrastrutture e il personale specializzato di cui dispone l'impresa di smaltimento per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente.

<sup>2</sup> La domanda deve essere creata e trasmessa nel sistema di informazione e documentazione.

*Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'autorità cantonale documenta l'esame della domanda d'autorizzazione nel sistema di informazione e documentazione.

*Art. 11 rubrica nonché cpv. 1, 2, 4 e 5*

*Controllo previsto al momento della ricezione dei rifiuti soggetti a obbligo di documentazione*

<sup>1</sup> A ogni ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di documentazione, prima di confermare l'avvenuta ricezione nel sistema di informazione e documentazione, le imprese di smaltimento verificano se:

- a. sono autorizzate a ricevere i rifiuti;
- b. i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate nel sistema di informazione e documentazione.

<sup>2</sup> Le imprese di smaltimento devono riportare nel sistema di informazione e documentazione le indicazioni richieste secondo l'allegato 1; d'intesa con l'azienda fornitrice, correggono le indicazioni palesemente erranee.

<sup>4</sup> Se constata che non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di documentazione o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate nel sistema, l'impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all'azienda fornitrice o, d'intesa con tale azienda, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato. L'impresa di smaltimento riporta le indicazioni necessarie nel sistema di informazione e documentazione. In caso di pericolo per l'ambiente, informa l'autorità cantonale.

<sup>5</sup> Le imprese di smaltimento devono confermare l'avvenuta ricezione nel sistema di informazione e documentazione entro 25 giorni lavorativi dalla consegna dei rifiuti all'azienda fornitrice.

*Art. 12 Obblighi di notifica*

<sup>1</sup> Le imprese di smaltimento che ricevono altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di documentazione per i quali è richiesta un'autorizzazione devono notificare all'UFAM e all'autorità cantonale le seguenti indicazioni relative a tali rifiuti:

- a. il proprio numero d'esercizio;
- b. i codici e le quantità annue dei rifiuti ricevuti e i codici dei metodi di smaltimento cui sono stati sottoposti;
- a. la quantità annua dei rifiuti trasferiti e il numero d'esercizio dell'impresa di smaltimento cui sono stati trasferiti.

<sup>2</sup> La notifica nel sistema di informazione e documentazione deve avvenire entro 25 giorni lavorativi dalla fine di ogni anno civile.

*Titolo prima dell'articolo 13*

### Sezione 3: Trasporto di rifiuti con obbligo di documentazione

#### *Art. 13*

<sup>1</sup> I trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono sopporre la natura di rifiuti dei quali deve essere documentata la consegna soltanto se:

- a. le indicazioni richieste secondo l'allegato 1 sono registrate nel sistema di informazione e documentazione;
- b. i rifiuti sono etichettati secondo le prescrizioni dell'articolo 7.

<sup>2</sup> Possono consegnare i rifiuti speciali soltanto all'impresa di smaltimento il cui nome è riportato nel sistema di informazione e documentazione.

<sup>3</sup> Se non possono consegnare i rifiuti all'impresa di smaltimento, devono informare senza indugio l'autorità cantonale.

<sup>4</sup> Se non possono consegnare i rifiuti all'impresa di smaltimento, devono restituire i rifiuti all'azienda fornitrice o, d'intesa con tale azienda, a un terzo autorizzato. Se la restituzione all'azienda fornitrice o la consegna a terzi non sono possibili o non possono essere pretese dai trasportatori, questi devono informare senza indugio l'autorità cantonale.

#### *Art. 15 cpv. 1, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 4*

<sup>1</sup> Chi dispone l'esportazione di rifiuti necessita di un'autorizzazione dell'UFAM.

<sup>2</sup> Non necessita di un'autorizzazione chi dispone l'esportazione di rifiuti:

<sup>4</sup> L'esportatore può disporre un'esportazione non soggetta ad autorizzazione secondo il capoverso 2 soltanto se si è previamente procurato i documenti dai quali risulta che il riciclaggio previsto è rispettoso dell'ambiente. L'esportatore deve conservare i documenti per almeno un anno a decorrere dalla data d'esportazione.

#### *Art. 16 cpv. 1, lett. c e cpv. 2*

<sup>1</sup> La domanda di autorizzazione all'esportazione deve includere la documentazione seguente:

- c. un modulo di notifica.

<sup>2</sup> L'esportatore inoltra la domanda e i documenti per lo Stato importatore e gli Stati di transito tramite il sistema di informazione e documentazione.

#### *Art. 20 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chi dispone l'esportazione di rifiuti soggetti ad autorizzazione deve fornire una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a favore dell'UFAM.

*Art. 24 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'impresa di smaltimento inoltra la richiesta di un consenso secondo il capoverso 2 nel sistema di informazione e documentazione.

*Art. 31 cpv. 2, cpv. 3 e 4 frasi introduttive, cpv. 4<sup>bis</sup> e cpv. 5 lett. c*

<sup>2</sup> L'UFAM mette a disposizione nel sistema di informazione e documentazione i moduli di notifica e di accompagnamento della Convenzione di Basilea e della decisione del Consiglio dell'OCSE.

<sup>3</sup> Chi dispone l'esportazione di rifiuti deve:

<sup>4</sup> Chi dispone l'importazione di rifiuti deve provvedere affinché:

<sup>4<sup>bis</sup></sup> Chi dispone il transito di rifiuti deve dichiararli come tali nei documenti doganali di transito e portare con sé il modulo di accompagnamento firmato.

<sup>5</sup> Chi riceve rifiuti importati ai fini dello smaltimento deve:

- c. inserire le indicazioni di cui alle lettere a e b nel sistema di informazione e documentazione e, per quanto possibile e ammissibile, trasmetterle per via elettronica alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito, nonché all'esportatore;

*Art. 40 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> I Cantoni inseriscono nel sistema di informazione e documentazione, con il rispettivo numero d'esercizio, le aziende fornitrici di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di documentazione, nonché le imprese di smaltimento che necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 8.

<sup>2</sup> Provvedono affinché le imprese di smaltimento che gestiscono unità locali nella loro regione adempiano ai loro obblighi di documentazione e di notifica.

*Art. 41 Sistema di informazione e documentazione*

<sup>1</sup> L'UFAM gestisce un sistema di informazione e documentazione per l'esecuzione elettronica dei processi e per la registrazione e il trattamento dei dati secondo la presente ordinanza.

<sup>2</sup> Nel sistema di informazione e documentazione, emana decisioni e trasmettere comunicazioni. Le decisioni di respingimento di domande di autorizzazione all'esportazione sono inviate ai destinatari in forma cartacea.

*Art. 44*

*Abrogato*

*Art. 45*            Disposizione transitoria

Per cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del [...], i moduli di accompagnamento secondo il diritto previgente e le domande di autorizzazione di cui agli articoli 9 e 16 possono continuare a essere utilizzati o presentati in forma cartacea.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato 1*  
(art. 6 cpv. 1, 11 cpv. 2, 13 cpv. 1 e 2)

## **Documentazione per il traffico di rifiuti in Svizzera**

### **1 Contenuto, utilizzazione e forma**

- 1.1 Nel sistema di informazione e documentazione (art. 41) vanno riportate le seguenti indicazioni:
- a. da parte dell'azienda fornitrice o di un terzo da essa incaricato, prima dell'inizio del trasporto:
    1. il numero d'esercizio, il nome, l'indirizzo e l'indirizzo e-mail dell'azienda fornitrice,
    2. il codice e la designazione dei rifiuti in base all'elenco dei rifiuti nonché la quantità dei rifiuti,
    3. il numero degli imballaggi e dei contenitori,
    4. la data di spedizione,
    5. il numero d'esercizio, il nome, l'indirizzo e l'indirizzo e-mail dell'impresa di smaltimento.
  - b. da parte dell'impresa di smaltimento, al momento della ricezione dei rifiuti:
    1. il codice del metodo di smaltimento utilizzato e la quantità dei rifiuti,
    2. la data del conferimento dei rifiuti,
    3. la data di ricezione dei rifiuti.
- 1.2 Ogni consegna per ogni codice dei rifiuti deve essere documentata singolarmente.
- 1.3 Se la protezione delle persone, dell'ambiente o delle cose richiede una procedura urgente, la documentazione può essere allestita successivamente.

### **2 Derghe**

- 2.1 Si applicano le seguenti deroghe al numero 1.2:
- a. per il trasporto di un'ingente quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di documentazione provenienti da un sito inquinato, di fanghi dei pozzetti stradali su incarico di un Comune o di oli esausti consegnati alla stessa impresa di smaltimento si applica quanto segue:
    1. può essere utilizzato lo stesso numero (art. 7 cpv. 1 lett. c) per lo stesso veicolo per la consegna di rifiuti in Svizzera per un periodo massimo di 30 giorni,
    2. le singole corse devono essere previamente registrate nel sistema di informazione e documentazione (art. 41); devono essere indicati data, ora e quantità dei rifiuti trasportati;
  - b. se durante il trasporto i rifiuti speciali vengono trasbordati senza che gli imballaggi e i contenitori siano aperti e se il trasporto non dura complessivamente più di dieci giorni lavorativi, per tutto il trasporto è

possibile utilizzare lo stesso numero (art. 7 cpv. 1 lett. c) per la consegna di rifiuti in Svizzera.

*Allegato 3*  
(art. 44)

*Abrogato*